

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2013, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese.
(GU n.14 del 6-4-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo n. 2 del 16 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Abrogazione all'art. 9 della legge regionale n. 143/1997

1. Il comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e' abrogato.

Art. 2

Integrazione alla legge regionale n. 143/1997

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 143/1997, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicita', di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunita' montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

a) Ambito "L'Aquila";

- b) Ambito "Sulmona";
- c) Ambito "Avezzano";
- d) Ambito "Chieti";
- e) Ambito "Lanciano";
- f) Ambito "Vasto";
- g) Ambito "Pescara";
- h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o piu' convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o piu' convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge e' possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguita' territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilita', da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilita' di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilita', da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte.

In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto

costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 o di cui all'art. 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 della decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziata in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa.».

Art. 3

Ulteriori integrazioni alla legge regionale n. 143/1997

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono aggiunti i seguenti

«Art. 15-bis (Riassetto di enti del territorio montano). - 1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore

svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani.

Art. 15-ter (Unioni Montane). - 1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunita' Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000, con le quali costituiscono una o piu' Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

2. Alla «Unione Montana» possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.

3. Ciascun Comune montano puo' aderire ad una sola Unione.

4. L'«Unione Montana» puo' esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione; L'insediamento dovra' avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'«Unione Montana» la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunita' Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunita' Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008.

6. L'Unione Montana di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.

7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'art. 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunita' Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-quinquies.

8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunita' Montana.

Art. 15-quater (Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici). - 1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 15-ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunita' Montana, la titolarita' del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, e' trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comunita' Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Unione.

3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunita' Montana costituiscano, nei modi e nei termini di cui all'art. 15-ter, piu' Unioni Montane o Unioni Montane cui partecipino solo parte degli

stessi, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della Comunita' Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire entro e non oltre il 30 giugno 2013. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

4. Il Piano di liquidazione dovra' tener conto dei contenuti della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti di cui all'art. 15-ter, comma 5.

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale di cui all'art. 15-ter, comma 5.

6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7. Entro il termine del 30 giugno 2013, il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunita' Montana e di ricollocazione del personale di cui all'art. 15-ter, comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.

9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunita' Montana e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15-quinquies (Soppressione e liquidazione di Comunita' Montane per mancata costituzione di Unioni Montane). - 1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'art. 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto la soppressione delle relative Comunita' Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.

2. La soppressione della Comunita' Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'art. 15-ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.

4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunita' Montana decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunita' Montane sopresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008.

6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale

competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunita' Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure.

8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate.

9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo a ciascuna Comunita' Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Art. 15-sexies (Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunita' montane sopresse). - 1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a) del numero di dipendenti delle Comunita' Montane assunti dai Comuni partecipanti all'Unione e destinati all'esercizio delle funzioni alla medesima affidate;

b) della popolazione dell'Unione;

c) del numero di Comuni dell'Unione;

d) della densita' abitativa del territorio dell'Unione.

2. La Giunta regionale destina, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle Unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle Comunita' Montane, interessate dal processo di riordino istituzionale della presente legge, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008.

3. La Giunta regionale individua entro il 31 marzo 2013 i criteri per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15-septies (Agevolazioni in materia di patto di stabilita'). - 1. Gli enti locali e le Unioni che, nell'ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunita' Montane sopresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008, beneficiano prioritariamente delle attribuzioni di spazi finanziari del patto di stabilita' operate dalla Regione ai sensi dell'art. 1, commi da 138 a 145 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di patto di stabilita'.

Art. 15-opties (Disposizioni finali). - 1. Il personale dipendente delle Comunita' Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente art. 21, comma 5, della legge regionale n. 10/2008, non ricollocato presso altri enti al termine delle procedure di cui all'art. 15-quater, comma 7 e all'art. 15-quinquies, comma 7, viene, per il tramite della Direzione Risorse Umane e strumentali, ricollocato presso il Consiglio regionale o presso la Giunta regionale, o, in subordine, presso enti, aziende, agenzie, dipendenti della Regione Abruzzo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.».

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 gennaio 2013

CHIODI